

## 382 (Cause di scioglimento delle società di persone)

---

### Articolo vigente |red

#### Art. 382 (Cause di scioglimento delle società di persone) (1)

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata."
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata."
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."

---

**(1) come sostituito dall'art. 39 (Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) Decreto lgs correttivo 2020**

### Precedente formulazione |green

#### Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento

1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione

## **382 (Cause di scioglimento delle società di persone)**

giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza».

2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».

3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».

## **la giurisprudenza |green**

---

---

Copyright © 2001 Foroeuropeo - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)  
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello